

Deliberazione della Giunta Regionale 27 settembre 2010, n. 34-670

Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro.

A relazione degli Assessori Maccanti, Quaglia:

Premesso che la legge 18 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ha disciplinato all'articolo 2 i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi;

premesse che la legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) ha apportato modifiche alla l. 241/1990 stabilendo, per quanto riguarda la durata dei procedimenti, una riduzione dei termini;

atteso che il nuovo art. 2, comma 2, della l. 241/1990 risultante dalle predette modifiche stabilisce che, in assenza di un termine fissato da legge o altro atto della pubblica amministrazione, i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro trenta giorni decorrenti dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è a iniziativa di parte (art. 2, comma 6, della novellata l. 241/1990);

rilevato che il comma 3, del predetto articolo, stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuati termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali mentre gli enti pubblici nazionali possono stabilire termini non superiori a novanta giorni entro i quali concludere i procedimenti di propria competenza, secondo i propri ordinamenti;

rilevato, altresì, che il comma 4, del predetto articolo consente di fissare termini superiori ai novanta giorni, ma inferiori ai centottanta, esclusivamente nei casi in cui emergano profili di sostenibilità dell'organizzazione amministrativa, di contemperamento degli interessi pubblici tutelati, nonché valutazioni eccezionali sulla complessità del procedimento. Tale disposizione va letta alla luce dell'art. 29 della l. 241/1990 che, tra gli altri, individua come livello essenziale delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, l'obbligo di concludere il procedimento entro il termine prefissato e di assicurare il rispetto delle disposizioni relative alla durata massima dei procedimenti;

visto l'art. 7, comma 3, della l. 69/2009 il quale dispone che le Regioni e gli Enti locali debbano adeguarsi a quanto previsto dai citati commi 3 e 4 dell'art. 2 della novellata l. 241/1990;

dato atto che è stato avviato un censimento dei procedimenti regionali, al fine di adeguarli al combinato disposto degli artt. 2 e 29 della novellata l. 241/1990;

vista la circolare del 24.02.2010, prot. 3503/DB0502 "Prime indicazioni sulle recenti modifiche apportate alla legge 7 agosto 1990, n. 241 relativamente ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. Criteri per il censimento", a seguito della quale è stato avviato il censimento dei procedimenti regionali;

individuati, in considerazione di quanto sopra precisato, nelle more della revisione della l.r. 7/2005 e della predisposizione di un regolamento generale, i termini di conclusione dei procedimenti non prefissati, inserendoli in due allegati alla presente deliberazione, di cui uno relativo ai termini fino ai 90 giorni e l'altro dai 90 ai 180 giorni che stabiliscono anche il responsabile del procedimento;

considerato che nell'ambito della Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, a seguito del censimento dei procedimenti amministrativi effettuato tenendo conto delle indicazioni operative fornite dal Nucleo per la semplificazione, sono state individuate le tipologie di

procedimento contenute negli allegati A) e B), che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

precisato che riguardo ai procedimenti di cui all'allegato B) "Procedimenti i cui termini di conclusione sono previsti fino ad un massimo di 180 giorni", si è individuata quale motivazione giustificatrice la "Particolare complessità del procedimento" di seguito dettagliata per ogni procedimento:

1) Accreditamento degli Organismi e delle Sedi Operative di Formazione Professionale e Orientamento.

Termine di conclusione 150 giorni.

Il termine è determinato in primis dal coinvolgimento di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione regionale; l'istruttoria può risultare complessa per la necessità di effettuare ulteriori controlli presso l'organismo che si accredita e per l'attività svolta dal Nucleo Regionale di Valutazione Accreditamento.

2) Contributi in conto capitale alle sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute (art. 4, comma 3, l.r. 23/2004).

Termine di conclusione 180 giorni.

Il termine è determinato dal coinvolgimento di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione regionale e per la complessità delle verifiche che gli uffici devono svolgere. Infatti occorre controllare lo status di vigenza di tutte le società cooperative, dei loro consorzi e delle società di mutuo soccorso aderenti alle 5 centrali cooperative esistenti sul territorio regionale; i dati devono essere confrontati con i dati dell'Anagrafe delle Attività Economiche Produttive e con i dati contenuti nell'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico; nel procedimento è anche coinvolta la Commissione regionale della cooperazione che viene sentita in quanto il riparto dello stanziamento a bilancio è stabilito secondo criteri fissati dalla medesima che si basano sui dati di rappresentatività presentati e verificati dagli uffici competenti.

3) Revoca delle agevolazioni erogate a piccole imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile (L. 215/1992).

Termine di conclusione 120 giorni.

Il termine è determinato dal coinvolgimento di Finpiemonte S.p.A., soggetto gestore del IV, V e VI bando della legge, che invia le comunicazioni di avvio del procedimento di revoca e recepisce e valuta le controdeduzioni prodotte dall'impresa. I dati conclusivi dell'istruttoria della finanziaria regionale sono poi inviati al Settore regionale competente per i controlli previsti dalla legge e la predisposizione della determinazione dirigenziale di revoca.

4) Autorizzazione all'INPS per l'erogazione dell'integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati.

Termine di conclusione 180 giorni.

Il termine è determinato dal numero elevato delle domande, dall'istruttoria complessa che coinvolge sedi territoriali dell'INPS, parti sociali e le imprese coinvolte in crisi aziendali; nel procedimento possono intervenire anche accordi tra le parti sociali.

5) Conversione delle domande di indennità di disoccupazione di lavoratori interessati in domande di cassa integrazione in deroga (art. 19, comma 1, della L. 2/2009).

Termine di conclusione 180 giorni.

Il termine è determinato dal numero elevato delle domande, dall'istruttoria che coinvolge Agenzie territoriali dell'INPS e le imprese da cui provengono i lavoratori interessati.

6) Assegno di studio per la copertura parziale delle spese di iscrizione e frequenza scolastica per gli allievi delle scuole statali e paritarie.

Termine di conclusione 180 giorni.

Il termine è determinato dall'istruttoria complessa tenuto conto del coinvolgimento di altre amministrazioni pubbliche e del numero elevato delle domande. L'istruttoria si conclude con la redazione della graduatoria.

7) Assegno di studio per la copertura parziale delle spese per l'acquisto dei libri di testo per le attività integrative previste dai piani dell'offerta formativa e per i trasporti.

Termine di conclusione 180 giorni.

Il termine è determinato dall'istruttoria complessa tenuto conto del coinvolgimento dei Comuni, sedi di autonomia scolastica e del numero elevato delle domande. L'istruttoria si conclude con la redazione della graduatoria.

8) Assegnazione finanziamenti regionali. Piani triennali e annuali di edilizia scolastica.

Termine di conclusione 180 giorni.

Il termine è determinato dal numero elevato delle domande di contributo; coinvolgimento dell'Ufficio scolastico regionale e degli Uffici scolastici provinciali; complessità dell'istruttoria che comprende anche verifiche in merito ai dati sull'Anagrafe dell'Edilizia scolastica e sulla rilevazione scolastica.

Precisato che per i procedimenti dove l'agevolazione consiste nell'erogazione di un finanziamento regionale o nella concessione di una garanzia accoppiata ad un finanziamento bancario, si esclude dal procedimento censito il periodo di tempo che intercorre tra il parere favorevole dell'organismo di valutazione all'ammissione al finanziamento, istituito presso Finpiemonte S.p.A. e la verifica dell'affidabilità bancaria delegata alla banca convenzionata; tutto ciò considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

di individuare i termini di conclusione dei procedimenti di durata non superiore a 90 giorni, elencati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

di individuare i termini di conclusione dei procedimenti di durata compresa tra 90 e 180 giorni, elencati nell'allegato "B", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

di prendere atto delle motivazioni descritte in premessa per i soli procedimenti di cui al predetto allegato "B".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato